

L.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Comunicazione dell'elenco dei contratti registrati nell'anno 1880 dalla R. Corte dei conti, previo parere del Consiglio di Stato — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Raccomandazione del Senatore Pantaleoni al Ministro di Pubblica Istruzione — Risposta del Ministro — Osservazioni del Senatore Tabarrini — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione degli articoli del progetto — Approvazione dello schema di legge relativo — Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi — Rinnovamento della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso, e votazione dei due progetti discussi come sopra — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e un quarto.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 28. Paolo Prada, parroco di Fagnano-Olona (Milano) fa istanza perchè venga respinto il progetto di legge sul divorzio (Petizione mancante dell'autentica).

29. La Giunta municipale di Firenze, fa istanza onde ottenere che, in coerenza all'ordine del giorno votato dal Senato, la linea ferroviaria che si distacca da Faenza, designata al N° 4 della tabella A nella legge 29 luglio 1879, faccia capo a Firenze anzichè a Pontassieve.

PRESIDENTE. Dall'on. signor presidente della Corte dei Conti ho ricevuto oggi, con data del 6 febbraio, il seguente messaggio:

« In esecuzione del disposto dell'art. 10 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sulla contabilità generale dello Stato, e 124 del relativo regolamento approvato con reale decreto 4 settembre 1870, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a codesta onorevole Presidenza lo elenco dei contratti sui quali nel decorso anno 1880 il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte ha registrati.

« *Il Presidente*
« **DUCHOQUÈ.** »

Approvazione per articoli del progetto di legge N. 6-B.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla rinnovazione della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso, discute-

remo il progetto di legge intitolato: Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Siccome questo progetto è perfettamente eguale a quello che abbiamo votato altra volta, tranne una lievissima modificazione all'art. 10, così ritengo che il Senato vorrà dispensare dalla lettura preliminare del progetto stesso.

Se nessuno si oppone, si procede, senza leggere l'intero progetto, alla lettura degli articoli ad uno ad uno per essere approvati.

Senatore PANTALEONI. Domanderei la parola per rivolgere una preghiera al signor Ministro, prima o dopo la discussione di questo progetto.

PRESIDENTE. La domanda si riferisce alla legge?

Senatore PANTALEONI. Si riferisce, sebbene indirettamente, alla legge.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Ministro di voler riparare ad uno sconcio avvenuto innanzi ch'egli coprisse la dignità che ora occupa. Vi ebbero parecchie istanze d'individui che aspiravano sia alla cattedra, sia al titolo di professore straordinario, sia alla privata docenza, le quali fino dal mese di luglio furono presentate al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica e rimangono tuttora senza risultato non solo, ma senza risposta alcuna. Una di esse l'ho qui a mano, ed è stata quella che mi ha indotto a fare delle ricerche prima ed a prendere la parola adesso. Io ignoro quali fossero le speciali ragioni, che d'altronde io suppongo esser state ben valide, per le quali il Consiglio superiore credette domandare all'onorevole Ministro, che allora copriva il seggio dell'Istruzione Pubblica, se non stimasse meglio, in quella circostanza, che si nominasse una Commissione speciale per esaminare i titoli stabiliti dalla legge per i concorsi anzichè lasciar in balia del Consiglio superiore il riferire. L'onorevole Ministro prese tempo a pronunziarsi sulla domanda. Intanto per necessità rimasero sospese tutte le domande e tutto il processo che avrebbe dovuto tener loro dietro.

L'onorevole Ministro, ed io certamente non intendo di muovergliene appunto, avrà avute le sue validissime ragioni per esitare sul partito a prendere.

Il fatto è che per quattro mesi non si replicò, e quindi niuna misura venne presa in proposito, nè venne data alcuna risposta alle fatte domande e alle successive premure.

In seguito, presentata la legge sul Consiglio superiore, si credette di sospendere l'azione del vecchio Consiglio. Nè io intendo di esprimere su ciò un giudizio; non voglio dare carico ad alcuno del fatto, ma solamente voglio esprimere il mio desiderio, che voglia la cortesia e la nota diligenza dell'onorevole Ministro far sì che si possa mettere un riparo a questo, che io chiamerò ristagno dell'andamento della pubblica cosa, e di quanto per legge dipende dall'azione del Consiglio superiore; e ciò per circa otto mesi.

Ora che la legge nuova sarà certamente votata, e mentre perdurerà intanto secondo il suo articolo 10 a funzionare il presente Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, io prego l'onorevole Ministro a volersi occupare di questo negozio, ed a provocare sollecitamente una risposta a queste domande, che stanno, ora sono otto o più mesi, in sospenso.

Se io ho presa adunque la parola nell'occasione della discussione di questo progetto di legge, egli è stato perchè il ritardo da me lamentato è stato appunto cagionato dalla circostanza che il presente progetto dovevasi presentare alle deliberazioni del Parlamento.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'onorev. Senatore Pantaleoni ha molto bene distinto ciò che in ordine amministrativo appartiene al mio predecessore, dall'azione breve che io ho potuto esercitare in trenta giorni; di che lo ringrazio. In quanto alle nomine di questi professori straordinari e alle domande per la docenza privata, io prenderò nota di tutte quelle che sono pendenti; e non dubiti che farò sbrigare gli affari meglio che potrò. Però mi permetta di fare una semplice riflessione; ed è che ora non sembra urgentissima la cosa, imperocchè l'anno scolastico essendo incominciato, ed essendosi provveduto a tutti gl'insegnamenti, non sarebbe necessario nominare subito i docenti privati o i professori straordinari che ne hanno fatta domanda. Abbiamo invece tutta la larghezza del tempo.

Il nuovo Consiglio superiore potrà occuparsi di queste domande, e vedere se sono confortate dai necessari documenti, e giudicare come crederà opportuno.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole Ministro, e nutro fiducia che porrà tutta la sua attività e diligenza nello affare. Solamente, alla osservazione che egli mi ha rivolta, debbo dare una risposta, ed esprimere una riserva.

Se non sono accettate parecchie di queste domande per professorati e cattedre, è indispensabile di mettere allora al concorso le cattedre stesse.

Ora, l'onorevole Ministro sa che un concorso non si può definire avanti sei mesi. Questo mi è già successo per la facoltà legale di Macerata.

Nel mese di marzo dell'anno scorso si sono inoltrate tutte le domande di concorso e non si è avuto tempo sino all'apertura degli studi in novembre di dare ad esse un esito qualunque.

Ciò detto, sicuro che l'onorevole signor Ministro farà il meglio che per lui si potrà, non ho che a ringraziarlo.

PRESIDENTE. Ora si passa alla lettura degli articoli.

Senatore TABARRINI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Rel.* L'Uff. Centrale non ha osservazioni da fare su questo progetto di legge, e lo raccomanda al Senato colle brevi parole che i Senatori avranno lette nella Relazione.

Solamente in quanto all'applicazione della legge, la quale è oggi, per la necessaria modificazione introdotta nel progetto stesso dalla Camera, ridotta sotto la norma generale, cioè di 15 giorni dopo la pubblicazione, l'Ufficio Centrale prega l'onorevole Ministro di dichiarare che questa applicazione sarà fatta con quei riguardi necessari, perchè l'elezione delle Facoltà non sia un fatto improvviso, ma dia luogo a quelle intelligenze degli elettori, necessarie al fine di ottenere dal principio elettivo gli effetti sperati.

Un'altra osservazione sono in dovere di aggiungere per rispondere al desiderio di alcuni dei componenti l'Ufficio Centrale.

Nella legge del 1859 l'art. 8, se non erro,

stabilisce che le adunanze del Consiglio superiore non possono essere valide se non colla presenza di undici membri. Questo numero è determinato in rapporto al numero totale dei membri del Consiglio, e si traduce nella metà, più uno dei componenti il Consiglio, secondo la legge del 1859.

Ora, questo articolo non è nominativamente abrogato nella nuova legge, nè vi è stata sostituita altra disposizione.

L'art. 8, per altro, credo, e crede con me anche l'Ufficio Centrale, che debba intendersi in modo che, come nel 1859, il numero 11 rappresentava la metà, più uno, dei componenti il Consiglio d'allora, così oggi, applicando la stessa disposizione al nuovo Consiglio, si debba intendere che esso non potrà deliberare validamente se non colla metà, più uno, dei suoi membri attuali.

Questa interpretazione credo che sia la sola logica che possa darsi, e che perciò l'articolo della legge del 1859 rimanga in vigore con questa intelligenza.

Se il Ministro consente in questo concetto, le sue dichiarazioni fatte al Senato potranno essere una interpretazione autorevole che basterà per evitare dubbi ed incertezze.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Riconosco pienamente la bontà delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Tabarrini, e lo assicuro che, se avessi potuto esprimere l'interpretazione data da me a quell'articolo, non sarebbe stata differente da quella che egli desidera.

L'assicuro inoltre che si terrà conto del giudizio suo, cioè che le adunanze del nuovo Consiglio superiore, per essere valide, è mestieri contino uno sopra la metà dei membri del medesimo, e più chiaramente che, per avere il numero legale delle adunanze, si richiederanno 16 membri più uno.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della pub-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1881

blica istruzione, avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore, saranno pubblicate in appendice alla legge presente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia e lettere, Accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nelle Facoltà di medicina.

I professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella Università.

(Approvato).

Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le Facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella Facoltà stessa e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse Facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

(Approvato).

Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguali al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni, e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo un anno dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1881

Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d'una sezione.

Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2° Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3° I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° Le relazioni periodiche sulle condizioni dello insegnamento pubblico, e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

(Approvato).

Art. 8.

La disposizione dell'articolo 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie, ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cat-

tedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorranno.

(Approvato).

Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni sono abrogate.

(Approvato).

Art. 10.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni, in conformità delle leggi vigenti, fino alla costituzione definitiva del nuovo.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Io pregherei l'onor. signor Ministro di volermi favorire la dichiarazione che io gli aveva domandato poc'anzi sopra quest'articolo, e della quale non fece parola nella sua prima risposta.

La mia domanda si riferisce al tempo nel quale la legge sarà posta in vigore, come ho espresso in forma anche più chiara nella Relazione dell'Ufficio Centrale.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCELLI, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Se non mi sono ingannato, mi pare di aver già dichiarato all'onorevole signor Senatore Tabarrini ed al Senato che io trovavo giustissime le osservazioni da lui fatte, e che quindi avrei dato un tempo sufficiente a che gli accordi si possano stabilire. E spero che le elezioni verranno informate da quello spirito di rettitudine che desideriamo tutti che abbiano.

Non so se l'onorevole Tabarrini desideri che io determini la quantità del tempo; ma gli do affidamento che sarà bastevole allo scopo.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. A me non resta che ringraziare l'on. signor Ministro di queste sue dichiarazioni.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1881

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 10 così concepito:

«L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni, in conformità delle leggi vigenti, fino alla costituzione definitiva del nuovo».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'articolo ultimo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Approvazione del progetto di legge N. 80.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Spesa straordinaria per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi ».

Si dà lettura del progetto di legge.
(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede di parlare sulla discussione generale, si passerà alla speciale.

Si rilegge l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 87,936 per adattamento delle casette annesse al convento dei Santi Domenico e Sisto in Roma, ad uso degli uffici della Commissione superiore dei pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi.

Per far fronte alla spesa anzidetta è iscritta la somma di lire 35,000 in apposito capitolo portante il n. 45 *quinquies* della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio del corrente anno, ed altra somma di lire 52,936 sarà iscritta in speciale capitolo del bilancio del Ministero medesimo per l'anno 1882.

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di un articolo unico, la votazione di esso si farà a squittinio segreto.

Ora si farà l'appello nominale per la votazione di questi tre progetti di legge:

1. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso;

2. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

3. Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se qualcuno dei signori Senatori deve ancora votare, è pregato di accedere alle urne.

I signori Senatori Segretari sono pregati di far lo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

1. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso:

Votanti	71
Favorevoli	40
Contrari	31

(Il Senato approva).

2. Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva).

3. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione:

Votanti	73
Favorevoli	58
Contrari	15

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1881

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì alle ore 3 pomeridiane:

Nomina del Bibliotecario del Senato.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Cessione del Demanio alla Provincia di Lucca degli Stabilimenti termali detti *Bagni di Lucca*;

Disposizioni sulle soprattasse ai possessori di fabbricati;

Approvazione di contratti di permuta e vendita di beni demaniali coi Comuni d'Imola, Ravenna e Palermo.

La seduta è sciolta (ore 4 45).